

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (2070)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: «entro il 1° dicembre del 2015 sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, a decorrere dal 2015, un importo pari a 728 milioni attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;

c) sopprimere la lettera c).

1.200

TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: «alla copertura dei relativi effetti finanziari ne-

gativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 728 milioni di euro,»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;

3) *sopprimere la lettera c).*

Art. 2.

2.200

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

2.4

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa».

2.201

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, STEFANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria viene attivata entro e non oltre il 30 settembre 2015, l'autore delle violazioni beneficia della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5-quinquies, nel caso in cui, invece, la stessa procedura viene attivata dallo ottobre al 30 novembre 2015, all'autore delle violazioni viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del venti per cento».

2.202

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro "la data di entrata in vigore della presente disposizione". Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1 e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate».

2.7

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento».

2.8

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere infine le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non viene applicata la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies.».

2.14

DEL BARBA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.».

2.15

DEL BARBA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dagli istituti svizzeri per prepensionamento da lavori usuranti prima del conseguimento del sessantacinquesimo anno di età.».

2.16 (testo 2)

DEL BARBA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

2.203

BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le misure di cui all'articolo 1 comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 22,8 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dallo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 entro il limite massimo complessivo di 638 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 473,400 milioni di euro per l'anno 2015 e a 164,600 milioni di euro per l'anno 2016 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 novembre 2015. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 473,400 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo, delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che pertanto, sono riassegnate all'entrata del bilancio per essere successivamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzate per le finalità di cui al presente comma, nonché, quanto a 164,600 milioni di euro, per l'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate, per l'anno 2016, derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2, quantificate nell'importo totale di 2.000 milioni di euro.

2-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 2-bis emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, della misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».

2.204

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Ai re, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste

dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.21

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.22

MICHELONI, FORNARO, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.205

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al presente articolo.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa. della Tabella C previste

dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.19

MICHELONI, FORNARO, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

2.20

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

2.206

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste

dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.23

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.207

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro transfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter, Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella c previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.24

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro transfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.0.200

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare la funzionalità del proprio assetto operativo in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, l'Agenzia delle entrate ha facoltà di istituire, senza nuovi o maggiori oneri, ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinqüies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in numero comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

2. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinqüies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle di cui al comma 2, confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dalle citate disposizioni».

2.0.201

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze-connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è conservato senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico nella terza area, fermo restando il rispetto

dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle amministrazioni interessate».

2.0.202

BORIOLI, FORNARO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 30 settembre 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014.

2. Resta fermo quanto stabilito dal quinto periodo del comma 13: bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

2.0.203

TOSATO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tarie
Addizionale comunale all'Irpef)*

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

2.0.204

BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1.

x1.1 (già 1.201)

MOSCARDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.», sono aggiunte le seguenti: «Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni».
